



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 10 febbraio 2022

Ill.mi Signori

- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
generaliste e specialistiche maggiormente rappresentative
- PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE
- COORDINATORE DELL'O.C.F.

LORO SEDI

via e-mail

OGGETTO: Proposta di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
"REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI
PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA
PROFESSIONE FORENSE, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della
Legge n. 247/2012"

Cara Presidente, Caro Presidente,

con riferimento all'oggetto, inoltro il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 9 febbraio 2022, che, unitamente alle osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, è stata trasmessa nell'odierna mattinata all'attenzione della Ministra della Giustizia.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 2 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 54-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 9 FEBBRAIO 2022

OMISSIS

DELIBERA n. 535
PROPOSTA DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI
(D.M. 10 marzo 2014, n. 55)

Il Consiglio Nazionale Forense,

nella seduta amministrativa straordinaria del 9 febbraio 2022,

visti gli articoli 13, comma 6, e 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2021, n. 247;

vista la delibera n. 534, assunta durante la seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, con la quale approvava in via provvisoria proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri vigenti di cui al Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), riservandosi di approvare in via definitiva la proposta all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

considerato che con comunicazione del 25 gennaio 2022 inviava le anzidette proposte Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Unioni regionali forensi, alle Associazioni forensi e all'Organismo congressuale forense, con invito a formulare osservazioni;

viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltagirone, Campobasso, Cassino, Como, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Imperia, Lagonegro, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Termini Imerese, Tivoli, Torino, Trento, Treviso, Urbino, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Viterbo;

viste le osservazioni pervenute dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo (COFA) e dall'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (UICA);

viste le osservazioni pervenute dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Associazione Nazionale Forense (ANF), Unione degli Avvocati Europei (UAE), Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA), Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (UNAM), Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), Unione Nazionale Camere Civili (UNCC);

viste le osservazioni pervenute dall'Organismo Congressuale Forense;

sentiti i relatori, la Presidente Maria Masi e il Vicepresidente Francesco Greco;

ritenuto opportuno, in accoglimento delle osservazioni pervenute:

- proporre l'eliminazione dell'espressione "di regola", al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale;
- prevedere che la liquidazione del compenso non possa risultare inferiore a quella prevista dall'applicazione del parametro minimo previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art. 4, comma 1, e art. 19, comma 1);
- precisare che per l'attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applichino i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommai di cognizione avanti al Tribunale;
- introdurre una apposita previsione per il giudizio di appello cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice di prime cure;
- precisare che i compensi previsti per l'attività difensiva davanti al Tribunale per i minorenni si applicano sia in sede di udienza preliminare che in sede di dibattimento;
- integrare il parametro previsto per la fase istruttoria e dibattimentale dalla tabella 15, nell'ipotesi di procedimenti penali particolarmente complessi, in ragione del numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggano per un numero elevato di udienze, o che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse, introducendo un correttivo su base oraria, proporzionato all'attività effettivamente svolta, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva;
- precisare che il subentro nell'attività difensiva successivamente alla fase degli atti introduttivi, in ogni tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo e così via) consente comunque di poter ottenere il compenso previsto per lo studio della controversia, essendo

- impossibile predisporre la difesa del cliente senza aver esaminato e studiato gli atti;
- riformulare la proposta di modifica in materia di conciliazione e transazione (art. 4, comma 6) al fine di evidenziarne la finalità deflattiva ed incentivare i professionisti alla conciliazione delle liti;
 - riformulare la proposta di modifica di materia di parametri relativi alle attività stragiudiziali (art. 18) in relazione ad affari dal valore superiore ad €520.000,00, al fine di semplificare la determinazione del compenso dovuto;
 - prevedere un compenso per l'attività svolta dall'avvocato quale Curatore del minore, in ragione del particolare ruolo e importanza dell'incarico, che di recente ha trovato precisa regolamentazione normativa nella legge n. 206/2021;
 - precisare che la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte in procedimenti che non incidono su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti, dovendo altrimenti applicare le tabelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in ragione del carattere contenzioso del procedimento, a fini di trasparenza nei rapporti con la clientela e di chiarezza nelle procedure di liquidazione;

dopo ampia discussione,

delibera

di approvare in via definitiva la proposta di modifica del D.M. 55 del 2014, già approvata in via preliminare con la delibera n. 534, assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, nel testo che segue, da inviare al Ministero della Giustizia, unitamente alle osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PARAMETRI FORENSI VIGENTI

(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'INCREMENTO DI TUTTI I VALORI PARAMETRICI IN BASE ALL'AUMENTO MEDIO DEL COSTO DELLA VITA

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT. Considerata la richiesta formulata da questo Consiglio all'ISTAT in ordine ad una certificazione relativa all'aumento dei beni e servizi che più incidono sui costi di uno studio legale, a partire da marzo 2014 ad oggi, si precisa che i valori indicati nella presente proposta sono stati calcolati in base ai parametri oggi vigenti e, pertanto, dovranno essere ricalcolati ed adeguati all'aumento del costo della vita.

2. AUMENTI E DIMINUZIONI

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

Proposta di modifica e motivazione

L'uso della locuzione "di regola", nella liquidazione giudiziale del compenso, crea spesso, nella pratica, notevoli disparità di trattamento. Non sono rari, infatti, i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, viene applicata una percentuale differente ovvero, qualora la normativa preveda un aumento, si verifichi uno scostamento tra le percentuali di maggiorazione, ovvero che non vengano previste.

Per queste ultime, considerata la necessità di un intervento che chiarisca la portata della norma e la sua finalità deflattiva, si rinvia al punto n. 8.

Al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale, si propone di eliminare l'espressione: "*di regola*", ove previsto nel decreto.

Testo della modifica proposta:

All'art. 2, comma 2, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 4, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 4, comma 1-bis, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 4, comma 2, sostituire le parole: "*può di regola essere*" con la parola: "è".

All'art. 4, comma 3, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 4, comma 6, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 4, comma 10-bis, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 5, comma 6, eliminare le parole: "*di regola e a questi fini*".

All'art. 6, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*" e sostituire le parole: "*fino al*" con la parola: "*del*".

All'art. 8, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 9, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 10, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 10, comma 2, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 11, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 12, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*" e sostituire le parole: "*fino al*" con la parola: "*del*".

All'art. 12, comma 2, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 17, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 19, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 20, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 20, comma 1-bis, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 21, comma 7, eliminare le parole: "*di regola e a questi fini*".

All'art. 24, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 22, comma 1, eliminare le parole: "*di regola*" e sostituire le parole: "*fino al*" con la parola: "*del*".

All'art. 26, comma 6, eliminare le parole: "*di regola*".

All'art. 27, comma 1, sostituire le parole: "*unitamente, di regola,*" con le parole: "*unitamente ad*" ed eliminare le parole: "*di regola*".

Proposta di modifica e motivazione

Come sottolineato da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, non sono rari i casi in cui il giudice, pur tenendo conto della disciplina dettata dal DM n. 55/2014, liquida un compenso professionale che risulta notevolmente al di sotto dei parametri minimi previsti, in ragione degli aumenti e delle diminuzioni previste dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, del decreto, in evidente contrasto con il ruolo affidato all'Avvocato dall'art. 2, comma 2, della legge professionale di garante dell'effettività della tutela dei diritti e del rilievo sociale della difesa.

Anche al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, si propone di prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.

Testo della modifica proposta:

Agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: ***"Il giudice, nella liquidazione, non può discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione."***

3.TARIFFA ORARIA

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: *"La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ..."*. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti ("pattuizione"), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista "MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group' che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

FEE ORARIE MEDIE	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
	144	175	230	286	350	390	515

Testo della modifica proposta:

Dopo l'art. 27 introdurre il seguente articolo:

"Art. 27-bis (Pattuzione a tempo). Nel caso di pattuzione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora". *

Testo ante modifica	Testo post modifica
	Art. 27-bis Pattuzione a tempo
	Nel caso di pattuzione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora. *

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

4.PROCEDURE CONCORSUALI

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che in **taluni casi** una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è **altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.** Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci n. 1 (*Fase di studio della controversia*), e n. 2 (*Fase introduttiva*), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20-bis "Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), **con una diminuzione del 20%.**

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:*

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a €	101 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €
Valore	1.100,00	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	325,00	700,00	1280,00	1.945,00	12.700,00

2. Fase intro- duttiva del giudizio	100,00	325,00	590,00	920,00	1.240,00	1.780,00
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	150,00	650,00	1.280,00	1.375,00	4.320,00	7.930,00
4. Fase decisio- nale	150,00	650,00	1.280,00	2.215,00	3.240,00	4.695,00

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma: **"10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento"**.

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori medi di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento.

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma: **"10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare"**.

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, infine, aggiungere il seguente comma: **"10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale."**

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

5.PROCESSO AMMINISTRATIVO

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche proposte:

tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase intro- duttiva del giudizio	204,00	648,00	1050,00	1.620,00	2.184,00	2916,00
---	--------	--------	---------	----------	----------	---------

e alla tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase intro- duttiva del giudizio	120,00	408,00	810,00	1.212,00	1782,00	2430,00
---	--------	--------	--------	----------	---------	---------

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto **ricorso incidentale**. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati

preliminariamente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «**Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale**».

Testo ante modifica	Testo post modifica
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti	10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale.

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari **monocratiche**. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica proposta:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "*Fase cautelare*" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase cautelare monocratica						
	100,00	270,00	505,00	910,00	1.315,00	1.890,00

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "*Fase cautelare*" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase cautelare monocratica						
	100,00	303,00	505,00	900,00	1.148,00	1.958,00

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo: "**In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22**".

In adesione alle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, infatti, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, mentre per l'appellato è quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria, in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 aggiungere, infine, il seguente comma: **«11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale».**

Testo ante modifica	Testo post modifica
	11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale.

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase: **"In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto".**

Testo ante modifica	Testo post modifica
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.	3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto.

6. PROCESSO PENALE

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce "investigazioni difensive" l'indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorché queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis dal seguente tenore:

"I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorché tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti"

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell'arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l'attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell'arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla **fase di studio** (per l'esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla **fase decisionale** (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell'arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all'applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in € 360,00 per la fase di studio ed in € 675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla "fase istruttoria", atteso che la convalida dell'arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio "momento" di istruttoria rilevante ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in € 450,00=.

Testo della modifica proposta:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata "**Giudizio di convalida dell'arresto**" tra quella denominata "*Indagini difensive*" e quella denominata "*Cautelari personali*" con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale *:

	Indagini difensive	Giudizio di convalida dell'arresto	Cautelari personali
--	--------------------	------------------------------------	---------------------

1. Fase di studio della controversia	810,00	360,00	360,00
2. Fase introduttiva del giudizio	630,00		1.170,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.350,00	450,00	-
4. Fase decisionale	1.350,00	675,00	1.350,00

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale Tabella 15, *Giudizi penali* prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le **fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza** si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : *fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale* con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate. (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate. (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. *Giudizi penali* dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna "**Magistrato di sorveglianza**" prevedendo i compensi per le seguenti fasi *:

	Magistrato di Sorveglianza
1. Fase di studio della controversia	300,00
2. Fase introduttiva del giudizio	360,00
4. Fase decisionale	900,00

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988, la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto – proprio in virtù della sua composizione collegiale – la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del DPR n. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. n. 272/1989, (*norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni*). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art. 118 del DPR n. 115/2002.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

"Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale"

Necessità di integrazione della tabella n. 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi.

L'attuale Tabella 15 (Giudizi penali) prevede parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati. Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse (quali, ad esempio, l'audizione di collaboratori di giustizia, o di periti o consulenti tecnici); non di rado, infatti, può verificarsi che l'attività istruttoria si protragga anche per più anni, ovvero che nella fase introduttiva del giudizio numerose e complesse questioni preliminari possano comportare, soprattutto in presenza di numerose parti, lo svolgimento di diverse udienze.

Si propone, pertanto, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore *:

"Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n. 15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di €200,00 ad un massimo di €500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta".

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

Subentro nell'attività difensiva.

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una modifica dell'art. 12, tesa a chiarire che, nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, al difensore è comunque dovuto il compenso previsto per la fase n. 1 (*studio della controversia*), nonostante questa risulti cronologicamente antecedente l'inizio del processo. Diversamente, si giungerebbe alla conclusione che all'avvocato verrebbe liquidata la fase decisionale, a seguito di partecipazione alle udienze e discussione, senza che gli venga riconosciuto il compenso previsto per l'esame e lo studio degli atti o le consultazioni con il cliente, attività preliminare e necessaria per la predisposizione delle difese.

Tale principio, peraltro, risulta applicabile ad ogni tipo di giudizio, non solamente a quello penale.

Si propone, pertanto, di modificare la normativa in tal senso.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: **"5-bis. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi"**

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: **"4. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi"**.

7. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali

attività dal paragrafo 25 bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella **25-bis. Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita** sono sostituiti con i seguenti *:

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a	1.100,	da €	da €	152.000,	250.000,
	€	01 a €	15.200,01	26.000,01	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	a €	a €	1250.000,	1520.000,
Valore	00	00	26.000,00	52.000,00	00	00
fase della attivazione	78	351	546	683	1248	1696
fase di negoziazione	156	702	1092	1326	2496	3393
conciliazione	234	1053	1638	1989	3744	5089

* Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.

8. CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento "di un quarto", e non "fino ad un quarto".

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una formulazione più chiara della norma, che ne evidenzia il carattere deflattivo, riconoscendo al professionista un incremento del compenso in caso di conciliazione della lite, ed evita contrasti interpretativi.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, comma 6 sostituire le parole: "la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale" con le parole: "il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto.

Testo ante modifica	Testo post modifica
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo	6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale il

quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.	compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
--	---

9. PARAMETRI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso onnicomprensivo allorché l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

La proposta modifica e integra l'art. 18, consentendo l'abrogazione dell'art. 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000,00, anche sulla scorta delle osservazioni pervenute da Ordini e Associazioni forensi all'esito della consultazione prevista dall'art. 1, comma 3, della legge professionale.

Si ritiene opportuno prevedere una semplificazione della disciplina per la determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, **per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro**, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, sulla base di scaglioni progressivi, applicando una percentuale del 3%, che si riduce progressivamente dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. A titolo esemplificativo, per gli affari ricompresi tra €520.000,01 ed €2.520.000,00 si applicherà la percentuale del 3%; per gli affari ricompresi tra €2.520.000,01 ed €4.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,75%; per gli affari ricompresi tra €4.520.000,01 ed €6.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,5%, e così via).

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola: "sono" inserire le parole: "**indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma**" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "**Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte**".

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma: "**2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.**"

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale	Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.	1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando

	<p>l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.</p> <p>2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di euro 2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.</p>
--	---

10. COMPENSI DOVUTI PER LE CAUSE DI FRONTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Proposte di modifica e motivazione.

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 c.p.c., in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi.

Per la memoria ex art. 378 c.p.c. il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma 10-ter: *"Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13"*.

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale	Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
	10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni

	prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13.
--	--

11. COMPENSI DOVUTI IN CASO DI GIUDIZI INTRODOTTI CON MALAFEDE O COLPA GRAVE

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del Codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9, DM 55/2014).

Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

Testo ante modifica	Testo post modifica
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inaffidabilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.	Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inaffidabilità e improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

12. CURATORE DEL MINORE

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si reputa opportuno regolamentare la liquidazione del compenso del curatore del minore, che ha trovato di recente precisa regolamentazione normativa con la legge n. 206/2021, che ne ha riconosciuto il ruolo e l'importanza dell'incarico, in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la nullità dei giudizi che riguardano i minori che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., qualora svolti in assenza della nomina del Curatore del minore. Pur non menzionando le facoltà di impugnazione che la legge attribuisce a tale figura, risulta opportuno che tale attività risulti correttamente inquadrata sotto il profilo della liquidazione del compenso. In particolare, si propone di applicare le norme già previste dal decreto, e in particolare dell'art. 5, con riferimento alle cause di valore indeterminato, esplicitando al tempo stesso la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone, peraltro anche minori, e di filiazione.

Si propone, pertanto, di prevedere che il compenso previsto per l'attività svolta dall'avvocato, in qualità di Curatore del minore, venga determinato tenendo conto dei parametri previsti per le procedure e i giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando la causa o l'affare di valore indeterminabile di particolare importanza.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: "**11. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto, relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando quale valore quello indeterminabile di particolare importanza.**"

13. VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONTENZIOSI INCIDENTI SU DIRITTI

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si evidenzia che da diversi anni molti Uffici giudiziari considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale, ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi ruoli contenziosi (così, ad esempio, i procedimenti camerale relativi all'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio). L'estensione del modello camerale è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e di legittimità (S.U. 19 giugno 1996, n. 5629), che ha evidenziato come *'la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo strutturale, dalla revocabilità e dalla modificabilità, e sotto quello funzionale, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro'*, a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e la possibilità di ricorso straordinario per cassazione.

In ragione del carattere contenzioso di tali procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (tabelle n. 2 e n. 12, a seconda del grado di giudizio), sia in ragione della trasparenza nei rapporti tra clientela e avvocatura (e, quindi, indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici), sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione (ad esempio in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato).

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: "**11. La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti.**"

* * *

Si dichiara l'immediata esecutività della presente delibera e si manda alla segreteria per la trasmissione al Ministero della Giustizia, unitamente alle

osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative (Allegato n. 1 al verbale).

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 10 febbraio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

